



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 7/2022/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'art. 85, comma 8 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento da remoto;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di agenti virali da Covid-19, inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, nonché con l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO l'art. 16, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020;

VISTO l'art. 16, comma 7, del decreto legge n. 228 del 2021, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6, e 8 bis del decreto legge n. 85 del 2020 n. 18;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

VISTO il decreto 31 dicembre 2021, n. 341 con cui il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che le regole tecniche e operative in materia, tra l'altro, di svolgimento in videoconferenza delle adunanze continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del decreto

legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016;

VISTE le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 28 dicembre 2020, adottata dal **Comune di PREMIA** (VCO) ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la nota trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Premia;

VISTA la nota di risposta trasmessa dal Comune di Premia;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

Gli articoli 20 e 24 del D.lgs. n. 175 del 2016, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito anche TUSP), disciplinano, rispettivamente, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

Con riguardo a quest'ultima l'art. 24 ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2. L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

Per agevolare gli enti nell'applicazione della citata normativa, la Sezione delle Autonomie ha approvato specifiche linee di indirizzo (deliberazione 21 luglio 2017, n. 19/INPR), corredate da un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti all'adempimento. I risultati di tale ricognizione sono stati comunicati, nei tempi previsti, alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 15 del medesimo TUSP per il tramite dell'applicativo "*Partecipazioni- sezione revisione straordinaria*".

La suindicata operazione, avente natura straordinaria, ha costituito la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016. A tale adempimento sono tenuti, tra gli altri, gli enti territoriali che, a norma dell'art. 26, comma 11 del medesimo decreto, dovevano effettuare tale revisione a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Anche rispetto a tale operazione di revisione ordinaria è intervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante le "*Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175 del 2016*".

Tale deliberazione ha evidenziato come il processo di razionalizzazione delle società partecipate consta di due momenti, che sono rappresentati dalla revisione straordinaria e da quella periodica, e che la loro disciplina, dettata dagli artt. 24 e 20 del D.lgs. n. 175 del 2016, è da considerarsi l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in merito ai piani operativi di razionalizzazione.

Oltre a ciò, è stato chiarito che, concettualmente, i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi, dal momento che le situazioni di criticità, individuate dall'art. 20 come presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, sono richiamate anche dall'art. 24 ai fini della revisione straordinaria. Pertanto, i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR trovano applicazione anche con riguardo alle operazioni di revisione ordinaria. In particolare, è stata richiamata l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Nel complesso la Sezione delle Autonomie ha rimarcato come l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si è trasformato in

una verifica a carattere periodico da svolgersi con cadenza annuale – abbia conferito continuità all’obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo agli enti una riflessione costante in ordine alle decisioni di volta in volta adottate. Ed è stato sottolineato che una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7).

Infine, nella medesima deliberazione sono stati richiamati gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 20 del TUSP, secondo cui gli esiti della revisione periodica, al pari di quelli della straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP per il tramite dell’applicativo “*Partecipazioni*”, per le verifiche di rispettiva competenza.

Sulla natura del controllo svolto da questa Corte in relazione agli adempimenti disciplinati dai richiamati articoli 20 e 24 del d.lgs. 175 del 2016, si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020. Con tale pronuncia, riguardante i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato, esse hanno chiarito che l’invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta *“una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall’ente socio (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5)”* (cfr. anche SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenze n. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019).

In ordine, invece, agli esiti di tale controllo, le stesse Sezioni Riunite hanno palesato maggiori difficoltà interpretative posto che *“la norma non specifica quale sia l’effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti”*. Viene specificato che non può prospettarsi *“l’inefficacia del provvedimento di revisione né l’estensione analogica delle sanzioni tipizzate dall’art. 20, comma 7, del medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali”*. Al contempo, viene evidenziato che *“l’esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014, all’adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e dell’invio all’organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l’adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell’annullamento in autotutela del provvedimento)”*. Viene, infine, rimarcato che *“la*

verifica, da parte della Corte dei conti, della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)".

Tutto ciò premesso, si evidenzia che dall'esame del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, adottato dal Comune di Premia (VCO) con deliberazione consiliare n. 26 del 28 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016, sono emerse alcune criticità, che sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire apposite informazioni.

L'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria con apposita nota.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore, ha ritenuto sussistenti i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

Si precisa, infine, che l'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO

Con delibera n. 26 del 28 dicembre 2020, riguardante la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il Consiglio comunale del Comune di Premia ha deciso di mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione nella S.I.R.V. - Società Idroelettrica Rio Vova s.r.l. e nella S.I.F.T. - Società Idroelettrica Fiume Toce s.r.l., nonostante per tali società non risultassero rispettati i seguenti parametri indicati dal comma 2, lettera b), lettera c) e lettera d) del citato articolo 20.

Nello specifico, le suindicate norme prescrivono l'obbligo di adottare un piano di razionalizzazione nel caso in cui si tratti di "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (lett. b), di "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" (lett. c) e di società che "nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" (lett. d).

L'art. 26, comma 12-quinquies, ha poi previsto, in via transitoria, che "[a]i fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto

criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

Dall'esame della scheda tecnica tratta dal Portale Patrimonio P.A. - Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro è emerso che la S.I.R.V. s.r.l.:

- ✓ Ha un numero medio di dipendenti pari a 0;
- ✓ Ha un organo di amministrazione composto da un solo soggetto;
- ✓ Svolge di attività di produzione di energia elettrica;
- ✓ Ha conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari (voce A1 del conto economico):
 - nel 2019 ad euro 253.626;
 - nel 2018 ad euro 345.027;
 - nel 2017 ad euro 285.422;
- ✓ Ha conseguito altri ricavi e proventi pari (voce A5 del conto economico):
 - nel 2019 ad euro 107.560;
 - nel 2018 ad euro 25.465;
 - nel 2017 ad euro 24.451.

Inoltre, è emerso che la S.I.F.T. s.r.l.:

- ✓ Ha un numero medio di dipendenti pari a 0;
- ✓ Ha un organo di amministrazione composto da un solo soggetto;
- ✓ Svolge di attività di produzione di energia elettrica;
- ✓ Ha conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari (voce A1 del conto economico):
 - nel 2019 ad euro 925.400;
 - nel 2018 ad euro 718.756;
 - nel 2017 ad euro 546.473;
- ✓ Ha conseguito altri ricavi e proventi pari (voce A5 del conto economico):
 - nel 2019 ad euro 1;
 - nel 2018 ad euro 1;
 - nel 2017 ad euro 6.075.

Per questa ragione è stata avviata apposita istruttoria ed è stata trasmessa all'Ente una nota con cui lo stesso è stato invitato a confermare l'assenza di dipendenti,

confermare l'attività svolta dalla società e a confermare il valore del fatturato come sopra riportato nell'arco temporale 2017 - 2019.

Alla nota istruttoria è seguito apposito riscontro da parte del Comune di Premia in cui emerge quanto segue.

Il Comune di Premia detiene nella S.I.R.V. s.r.l. una partecipazione societaria pari al 55% (del restante 45% è titolare l'Unione di comuni Alta Ossola), mentre la S.I.F.T. s.r.l. è totalmente partecipata dall'Ente.

In entrambe le società è presente lo stesso organo amministrativo unico (nella S.I.R.V. percepisce un compenso pari ad euro € 4.160,00, mentre nella S.I.F.T. percepisce un compenso annuo pari ad euro € 9.360,00) e anche lo stesso organo di controllo (nella S.I.R.V. percepisce un compenso pari ad euro € 1.560,00, mentre nella S.I.F.T. percepisce un compenso annuo pari ad euro € 2.600,00).

In relazione alla ricorrenza del parametro indicato dal comma 2, lettera b), per entrambe le Società, è stata confermata l'assenza dei dipendenti ed è stato specificato che le Società non dispongono di una propria struttura né di dipendenti (salvo precisare che è stata conclusa una procedura per la selezione di un dipendente che lavorerà per entrambe le società) e hanno la propria sede presso il Comune di Premia. Inoltre, è stato specificato che, al fine del contenimento dei costi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2015 il Comune ha messo a disposizione le risorse umane e gli uffici "per gestire al meglio l'impianto idroelettrico delle Società" e i relativi costi gli sono annualmente rimborsati. Infine, è stato precisato che la gestione ordinaria delle centrali idroelettriche (comprendente visite periodiche all'impianto, intervento su arresto o anomalia e manutenzione ordinaria delle varie parti d'impianto) è affidata ad una società esterna e che l'individuazione di soluzioni ottimali per la cessione dell'energia prodotta, la gestione degli incentivi ex Certificati Verdi, l'assistenza nei rapporti con GSE S.p.A. e l'assistenza nell'emissione delle fatture mensili è stata affidata a professionista esterno.

Passando alla ricorrenza del parametro indicato dal comma 2, lettera d), per entrambe le Società, sono stati confermati i valori di fatturato sopra riportati ed è stato specificato che " (...) il fatturato è legato alla variabile relativa alla produzione annua di energia idroelettrica e ai relativi MWh immessi in rete (influenzati in particolare dalle precipitazioni piovose e dagli accumuli di neve stagionali), dalla vendita dei certifica verdi e dall'andamento del mercato dell'energia elettrica. In passato il fatturato annuo ha raggiunto valori tre volte superiori a quelli attuali. Comunque, allo stato attuale, considerati, il recente aumento del costo dell'energia a livello nazionale e internazionale (il Prezzo Unico Nazionale, prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana, è passato dai 0,024810 €/hWh dell'aprile 2020 ai 0,217630 €/hWh

dell'ottobre 2021), e l'esigenza mondiale di produrre energia 'pulita", fa facilmente prevedere per il futuro, un incremento notevole del fatturato".

Inoltre, con riferimento alla SIFT s.r.l. è stato dichiarato che: "Per il triennio 2017-2019, il fatturato medio triennale è stato superiore a 500.000 euro, pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, la Società per il periodo considerato non rientra nei criteri di criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016".

Infine, in merito al parametro indicato dal comma 2, lettera c), per entrambe le Società, è stato dichiarato che "risultano difficoltosi e non convenienti gli interventi di razionalizzazione, quali la fusione o incorporazione" per i seguenti motivi:

1. in quanto la compagine sociale delle due società è diversa;
2. le società svolgono in via residuale altre attività;
3. gli impianti di produzione di energia elettrica delle due Società sono dislocati in posti distanti del vasto territorio comunale e utilizzano tecnologie di produzione diverse;
4. l'utilizzo dei dipendenti comunali e degli uffici comunali per la gestione delle due Società creano già economie di scala.

In ultimo, si precisa che "dall'analisi della partecipazione non sono mai emerse situazioni di criticità economica ovvero di squilibri tali da rendere necessari interventi di razionalizzazione e/o alienazione della stessa", pertanto, le Società sono state oggetto di mantenimento senza interventi.

Il Comune precisa, ancora, quanto segue: "Le due società non sono di grandi dimensioni, ma tenuto conto della ridotta consistenza della popolazione residente nel Comune di Premia (n. 540 abitanti al 31/12/2021) svolgono per la collettività una vitale importanza. Infatti le attività connesse agli scopi delle due Società, oltre a coprire le spese per il consumo di energia elettrica degli edifici pubblici comunali e dell'illuminazione pubblica stradale, garantiscono proventi ed introiti che vengono utilizzati dall'Ente Pubblico per opere di investimento nella realizzazione di opere pubbliche nonché per la concreta promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale. Infatti, con le entrate delle società sono state realizzate importanti opere pubbliche, quali la costruzione del Centro Termale di Premia, che costituisce un volano per l'economia e l'occupazione dell'intera Provincia del Verbano Cusio Ossola".

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Premesso quanto sopra, in relazione alla fattispecie oggetto del presente esame si richiama l'applicazione dell'art. 20, comma 1 e comma 2, lett. b, lett. c e lett. d, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 20, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 2, inoltre, dispone che i piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino, tra le altre ipotesi, "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (lett. b), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" (lett. c) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" (lett. d).

Fermo il richiamo all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in relazione alla sua portata precettiva va segnalata la deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, con cui è stato adottato il referto riguardante "Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti".

In primo luogo, va evidenziato che in tale pronuncia sono richiamati gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi parametri (rispetto a quelli indicati dall'art. 20, comma 2) posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014, per i quali la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obbligasse, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponesse l'esplicitazione formale di

azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Si sottolinea, inoltre, che *"tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge n. 190 del 2014, dell'inciso "anche tenendo conto dei seguenti criteri", che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie"* e che tale inciso *"viene meno nell'art. 20, comma 2, del testo unico. Tuttavia, anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all'ente pubblico ('I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...') la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un 'piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Di conseguenza la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), 'partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali'), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento), di differente 'razionalizzazione' (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento"*.

Nella medesima deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20, inoltre, viene evidenziato che nella deliberazione n. 22/2018/INPR, con cui sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica, la Sezione delle Autonomie ha affermato, da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, *"la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci", sottolineando, altresì, come tale processo richieda una "riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)"*.

In ultimo, si richiama la deliberazione n. 29/2019/FRG, riguardante il referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, in cui sempre la Sezione delle Autonomie ha

sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti *"sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata"*.

Al riguardo, quindi, le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano come con tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale, sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, *"le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"*.

In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: *"Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 in ordine ai quali è bene evidenziare come il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 23 gennaio 2019 n. 578) abbia rimarcato che l'art. 4 del TUSP "è la norma che, sulla base del criterio di 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2" in termini di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In tali termini l'Alto consesso ha prima rilevato che "l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse" per poi specificare che "[l]art. 4 [...] stabilisce, al comma 1: 'Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società'. È così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico". In tale ambito si pongono poi i parametri indicati dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 sulla base dei quali gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni"* (cfr. deliberazione n. 48/2021/SRCPIE/VSG).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ferma l'osservanza del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, le amministrazioni pubbliche annualmente devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (dirette o indirette), predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dei parametri indicati dal comma 2 del suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

Venendo al caso oggetto della presente analisi, va evidenziato che il Comune di Premia detiene nella S.I.R.V. s.r.l. una partecipazione societaria pari al 55% (del restante 45% è titolare l'Unione di comuni Alta Ossola), mentre la S.I.F.T. s.r.l. è totalmente partecipata dall'Ente.

In relazione a dette partecipazioni sono emerse le condizioni previste dal comma 2 lett. b), c) e lett. d) dell'art. 20 del TUSP.

Più nel dettaglio, con particolare riguardo al parametro indicato dalla lettera b) "*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" va evidenziato che le due Società sono prive di dipendenti.

In merito alla lett. c) "*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*", è emerso che le due Società svolgono la medesima attività nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con riferimento alla lettera d) "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*" si sottolinea che entrambe le Società dal 2017 al 2019 hanno registrato un valore del fatturato inferiore a quello indicato dalla normativa.

A tal fine, si precisa che non è corretto quanto riferito dal Comune, con riferimento alla SIFT s.r.l., nella parte in cui dichiara che: "*Per il triennio 2017-2019, il fatturato medio triennale è stato superiore a 500.000 euro, pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, la Società per il periodo considerato non rientra nei criteri di criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016*".

Invero, l'art. 26, comma 12-quinquies, ha previsto che "*[a]i fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei*

piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20". Dunque, la norma, in relazione ai processi di razionalizzazione ordinaria, ha consentito il limite del fatturato di cinquecentomila euro solo per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 e non anche per il triennio 2017-2019 per il quale, invece, opera il criterio ordinario relativo al fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ferma la ricorrenza dei suindicati presupposti normativi, a cui l'art. 20 del TUSP ricollega l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione, va sottolineato che il Comune di Premia ha motivato nel modo in cui segue il mantenimento delle partecipazioni societari: *"Le due società non sono di grandi dimensioni, ma tenuto conto della ridotta consistenza della popolazione residente nel Comune di Premia (n. 540 abitanti al 31/12/2021) svolgono per la collettività una vitale importanza. Infatti le attività connesse agli scopi delle due Società, oltre a coprire le spese per il consumo di energia elettrica degli edifici pubblici comunali e dell'illuminazione pubblica stradale, garantiscono proventi ed introiti che vengono utilizzati dall'Ente Pubblico per opere di investimento nella realizzazione di opere pubbliche nonché per la concreta promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale. Infatti, con le entrate delle società sono state realizzate importanti opere pubbliche, quali la costruzione del Centro Termale di Premia, che costituisce un volano per l'economia e l'occupazione dell'intera Provincia del Verbano Cusio Ossola".*

A fronte di quanto sopra, da una parte, il Collegio prende atto della motivazione adottata dal Comune di Premia, che tiene conto degli interessi della comunità locale, richiamando a tal proposito una deliberazione della Sezione Lombardia (Lombardia/201/2017/PAR) in cui è stato evidenziato come: *"Non sembra rilevare, a tal fine, la novella contenuta nel decreto legislativo n. 100 del 2017, correttivo del d.lgs. n. 175 del 2016, in cui si esplicita, tra l'altro, l'ammissibilità della costituzione o dell'acquisizione di società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La generale legittimazione espressa non esime, infatti, l'ente locale, anche per tale tipologia di società, dal motivare, come imposto dall'art. 5 del testo unico, circa la presenza, in concreto, dei presupposti e requisiti richiesti dall'art. 4, comma 2, e 2, comma 1, lett. h) e i), del d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisca, nel caso specifico dell'ente locale interessato alla costituzione o al mantenimento di una società, estrinsecazione di un servizio di interesse generale finalizzato alla soddisfazione dei bisogni della propria collettività di riferimento".*

Dall'altra parte, evidenzia come esistono provvedimenti di razionalizzazione (quali la fusione o l'incorporazione), che pur consentendo il mantenimento della partecipazione in una società che svolge una attività che garantisce gli interessi della collettività locale

(come motivati dall'Ente nella nota istruttoria), consentono il rispetto del parametro normativo.

A tali provvedimenti il Comune di Premia ha fatto cenno nella nota di riscontro istruttorio, non adottando, tuttavia, argomentazioni convincenti in ordine all'impossibilità della loro adozione.

In primo luogo, si è fatto riferimento alla presenza di una compagine sociale delle due società diversa. Questa prima argomentazione non appare convincente dal momento che, almeno dal punto di vista giuridico, la presenza di una diversa compagine sociale non è di per sé un elemento ostativo. Peraltro, il Comune non ha argomentato adducendo l'impossibilità, in concreto, di addivenire, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, ad una soluzione in tal senso. Né è stata data dimostrazione del fatto che il Comune ha avuto, o ha tentato di avere, un confronto al fine di verificare l'esistenza o meno di una volontà societaria all'attuazione di operazioni di fusione o incorporazione.

In secondo luogo, si è sottolineato che le Società svolgono in via residuale altre attività, senza, però, fare ulteriori specificazioni in ordine a queste residuali attività e sulla impossibilità che le stesse possano essere svolte da una medesima società.

In terzo luogo, si è specificato che gli impianti di produzione di energia elettrica delle due Società sono dislocati in posti distanti del vasto territorio comunale e utilizzano tecnologie di produzione diverse. Tuttavia, anche questa argomentazione non pare convincente dal momento nulla osti a che un'unica società, risultato dell'ipotetica operazione di fusione o incorporazione, abbia più impianti produttivi, anche dislocati in posti diversi di un territorio comunale e anche basati su tecnologie di produzione differente.

Infine, si è evidenziato che l'utilizzo dei dipendenti comunali e degli uffici comunali per la gestione delle due Società creano già economie di scala, ma questo dato non esclude la possibilità di procedere alle operazioni di razionalizzazione *de quibus*. Invero, il medesimo personale (tra cui quello proveniente dalla procedura espletata) potrà continuare a prestare la propria attività lavorativa, ove necessario, per un'unica società. Alla luce di quanto sopra, in conclusione, il Collegio evidenzia la ricorrenza dei presupposti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, sottolineando, nello specifico, l'inadeguatezza della motivazione in ordine all'impossibilità di procedere ad operazioni di razionalizzazione in relazione al presupposto di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.

*** **

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

La ricorrenza dei presupposti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come emerge dalla deliberazione consiliare n. 26 del 28 dicembre 2020, in relazione alla partecipazione societaria dell'Ente nelle società S.I.R.V. s.r.l. e S.I.F.T. s.r.l.

INVITA

l'Ente ad adottare le opportune valutazioni ed azioni che tengano conto delle osservazioni esposte in parte motiva nel rispetto delle previsioni normative del D.Lgs. n. 175 del 2016.

SI RISERVA

ogni successiva verifica ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Premia (VCO).

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **21 gennaio 2022**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza